



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 dicembre 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 14 DICEMBRE 2012

1. Ricorso A.C. SIENA S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta al sig. Cosmi Serse seguito gara Siena/Pescara del 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 1.000,00

2. Ricorso S.S. JUVE STABIA S.p.A.

avverso la sanzione della inibizione fino al 20.2.2013 inflitta al sig. Manniello Francesco seguito gara Juve Stabia/Empoli del 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Manniello Francesco a tutto il 15.1.2013

3. Ricorso calc. ANANIA LUCA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 inflitta seguito gara Crotone/Calcio Padova del 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA** al ricorso, dichiara **ESTINTO** il procedimento

4. Ricorso S.S. LAZIO S.p.A.

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 15.000,00 al presidente Lotito Claudio;
- dell'ammenda di € 15.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, C.G.S. (nota n. 2776/268 pf11-12/SP/blp del 13.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

- riduce la sanzione inflitta al sig. Lotito Claudio all'ammonizione con diffida;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla S.S. Lazio S.p.A. ad € 1.000,00.

**5. Ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, RESPINTO
sig. MANDORLINI ANDREA**

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata
effettiva di gara ed ammenda di € 2.000,00 inflittagli
seguito gara Cittadella/Hellas Verona del 12.12.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie B – Com. Uff. n.52 del 13.12.2012)